



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN MATEMATICA

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Matematica
il 28 ottobre 2015 e modificato il 10 gennaio 2018



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Convenzioni con Università/Enti di ricerca	3
Art. 3 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 4 – Obiettivi	3
Art. 5 – Aree di afferenza	3
Art. 6 – Indirizzi di ricerca e programma del Corso di Dottorato	3
Art. 7 – Caratteristiche generali	5
Art. 8 – Organi del Corso di Dottorato	5
Art. 9 – Collegio dei Docenti	5
Art. 10 – Il Coordinatore del Corso di Dottorato	6
Art. 12 – Il Comitato esecutivo	6
Art. 13 – Attività di formazione	6
Art. 14 – Manifesto degli Studi	6
Art. 15 – Requisiti di ammissione e modalità di selezione	7
Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi	7
Art. 17 – Conseguimento del titolo	7
Art. 18 – Norme finali e di rinvio	8



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 383 del 4 luglio 2013, cui si fa integrale rinvio, di seguito per brevità denominato "Regolamento di Ateneo", il presente Regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Matematica, qui di seguito talvolta richiamato semplicemente "Corso di Dottorato in Matematica" o "Corso di dottorato".

Art. 2 – Convenzioni con Università/Enti di ricerca

1. L'Università può stipulare convenzioni con altre Università e/o Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 383 di data 4 luglio 2013 e successive modifiche.

Art. 3 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. E' istituito presso il Dipartimento di Matematica il Corso di Dottorato di ricerca in Matematica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (in seguito "Regolamento di Ateneo") emanato con D.R. n. 383 di data 4 luglio 2013. Il Consiglio di Dipartimento di Matematica adotta il presente Regolamento interno, al fine di disciplinare l'attività indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna ed i diritti e doveri dei dottorandi che frequentano il Corso.

Art. 4 – Obiettivi

1. Il Corso di Dottorato, oltre agli obiettivi generali previsti dal Regolamento di Ateneo, si propone di fornire a studenti capaci e motivati una qualificata preparazione, avviandoli alla ricerca in tutti i principali settori della Matematica pura e applicata.

Art. 5 – Aree di afferenza

1. I principali settori scientifico disciplinari di riferimento del Corso di dottorato sono i seguenti:
 - MAT/01 Logica Matematica
 - MAT/02 Algebra
 - MAT/03 Geometria
 - MAT/04 Matematiche Complementari
 - MAT/05 Analisi Matematica
 - MAT/06 Probabilità e statistica matematica
 - MAT/07 Fisica Matematica
 - MAT/08 Analisi Numerica
 - MAT/09 Ricerca Operativa
 - INF/01 Informatica
 - SECS-S/01 Statistica
 - SECS-S/06 Metodi Matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Art. 6 – Indirizzi di ricerca e programma del Corso di Dottorato

1. Il Corso di dottorato in Matematica è articolato tipicamente in indirizzi di ricerca, afferenti alle aree riportate nell'articolo 5) del presente regolamento, che saranno specificati nel Manifesto degli studi.
2. I corsi proposti nel Manifesto degli studi afferiscono, tipicamente, ad almeno una delle seguenti aree scientifiche:
 - a) Algebra e logica matematica
 - b) Analisi matematica
 - c) Analisi numerica
 - d) Geometria
 - e) Fisica matematica
 - f) Probabilità e statistica/Metodi matematici dell'economia



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

- g) Ricerca operativa/Informatica
3. Programma del corso di dottorato: il corso di Dottorato in Matematica è suddiviso nei tre anni nel modo seguente.
- I anno:** è di completamento della formazione scientifica iniziata nella laurea di secondo livello, di orientamento nell'offerta scientifica del Dipartimento di Matematica ed è anche di inizio del lavoro di tesi.
- a) Al dottorando è richiesto di individuare un supervisore entro il 31 dicembre. Il supervisore è nominato dal Collegio dei Docenti, di norma tra i suoi membri, e con il suo supporto il dottorando predispone un piano di studio da presentare al Coordinatore del Dottorato entro la fine di gennaio, ed un progetto di tesi entro il 31 marzo.
- In ogni caso, se entro il 31 dicembre il dottorando non avrà individuato un supervisore, ne verrà nominato uno d'ufficio scelto all'interno del Collegio.
- A seguito di motivata richiesta del dottorando o del supervisore di quel momento, dietro autorizzazione da parte del Collegio, sarà possibile nominare un differente supervisore oltre la data del 31 dicembre. A seguito di motivata richiesta del dottorando, il Collegio dei Docenti può autorizzare la scelta di un supervisore esterno. In quest'ultimo caso il Collegio individua un membro del Collegio stesso che figuri come referente scientifico durante il periodo della tesi.
- b) In generale al dottorando viene formalmente chiesto di inserire nel piano di studio tre corsi da scegliere tra quelli proposti nel Manifesto degli studi. Di norma, gli esami devono essere conclusi entro il 30 giugno del primo anno.
- c) È facoltà del Collegio dei Docenti di richiedere al dottorando di frequentare alcuni corsi di particolare rilevanza formativa e scientifica inserendoli nel suo piano di studio.
- d) Per ogni corso inserito nel piano di studio dovrà essere individuato un docente di riferimento, responsabile della valutazione della prova finale dello stesso.
- e) Il dottorando deve, inoltre, frequentare i seminari periodici organizzati dai gruppi di ricerca del Collegio Docenti e partecipare a convegni e workshops.
- f) Entro la fine di ottobre dell'anno accademico il dottorando deve consegnare al Coordinatore una relazione finale sul suo primo anno di dottorato, e sostenere un colloquio conclusivo (anche per via telematica nel caso il dottorando si trovi in quel periodo stabilmente all'estero per ragioni inerenti al progetto di tesi) per il passaggio al secondo anno di corso davanti ad una commissione nominata dal Coordinatore. La commissione dovrà valutare l'attività svolta dal dottorando e redigere una relazione scritta, controfirmata dai membri della commissione, formulando un parere sull'ammissione del dottorando al secondo anno. Nel caso di parere positivo il dottorando sarà ammesso direttamente al secondo anno, previa informazione del Coordinatore al Collegio dei Docenti. Nel caso di valutazione negativa sarà facoltà del Collegio dei Docenti deliberare sull'esclusione dal corso del dottorando o l'ammissione al secondo anno sotto condizione.
- g) La relazione, redatta dalla commissione di cui alla precedente lettera f, dovrà essere allegata, unitamente alla relazione finale del dottorando, agli atti nella documentazione ufficiale sulle attività svolte dai dottorandi, custodita presso la segreteria del Dipartimento di Matematica.
4. **Il e III anno:** sono dedicati al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il dottorando entra appieno nella routine tipica del matematico impegnato nella ricerca, partecipa regolarmente agli eventi scientifici internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.
- a) Entro la fine del secondo anno accademico il dottorando deve consegnare al Coordinatore una relazione scritta sull'attività scientifica svolta e tenere un seminario pubblico (anche per via telematica nel caso il dottorando si trovi in quel periodo stabilmente all'estero per ragioni inerenti al progetto di tesi) sullo stato dell'arte del lavoro di tesi davanti al Collegio dei docenti. Dopo lo svolgimento del seminario il Coordinatore, o un suo delegato, assieme al supervisore del dottorando stesso, valuta l'attività di ricerca del dottorando.
- b) Nel caso di parere positivo il dottorando sarà ammesso direttamente al terzo anno, previa informazione del Coordinatore al Collegio dei Docenti. Nel caso di valutazione negativa, è compito del Collegio dei Docenti deliberare se escludere il dottorando dal corso, ovvero se ammetterlo al terzo anno sotto condizione.
- c) Al termine del terzo anno il dottorando deve consegnare al Coordinatore una relazione scritta



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

sull'attività scientifica svolta, inoltre dovrà tenere un seminario (anche per via telematica nel caso il dottorando si trovi in quel periodo stabilmente all'estero per ragioni inerenti al progetto di tesi) sul lavoro e i risultati della tesi davanti al Collegio dei docenti del dottorato, che, assieme al giudizio del relatore sulla tesi realizzata, sarà utilizzata dal Collegio dei Docenti per decidere riguardo all'ammissione del candidato all'esame finale.

- d) I dottorandi sono fortemente incoraggiati a trascorrere periodi anche sostanziali della loro formazione all'estero, in sedi opportune, con cui il supervisore abbia rapporti di collaborazione e fiducia.

Art. 7 – Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emanati uno o più bandi per la selezione pubblica dei candidati, nel quale sono specificati il numero dei posti e delle borse previste. Al Corso di Dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità religione, etnia e classe sociale.
2. Le lingue ufficiali del Corso di Dottorato sono l'inglese e l'italiano.
3. In particolare sono in inglese: il sito web; i seminari e i corsi se seguiti da studenti stranieri, gli esami per studenti stranieri e le tesi di Dottorato.

Art. 8 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) il Collegio dei Docenti;
 - b) il Coordinatore del Corso di Dottorato;
 - c) il Comitato esecutivo.

Art. 9 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio Docenti viene istituito in base alle disposizioni del Regolamento di Ateneo, cui il presente regolamento rimanda per tutte le norme qui non richiamate. Vengono richiamate e precisate qui di seguito alcune norme di particolare rilevanza: Il Collegio è composto da:
 - a) professori di I e II fascia e ricercatori universitari anche a tempo determinato, almeno otto dei quali in ruolo presso l'Università degli studi di Trento;
 - b) primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi presso enti pubblici di ricerca in Italia o all'estero;
 - c) esperti italiani o stranieri di comprovata qualificazione.
2. La domanda di adesione al Collegio Docenti deve essere trasmessa al Coordinatore, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate più significative), da una dichiarazione di impegno a svolgere attività presso il Corso di Dottorato in qualità di docente, tutore o di supervisore e da una dichiarazione di non appartenenza o di appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.
3. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere alle sedute del Collegio Docenti o alla discussione di punti specifici, senza diritto di voto, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso. In particolare:
 - a) rappresentanti di soggetti pubblici e privati collaboranti con il Corso di Dottorato;
 - b) un componente della segreteria del Corso di Dottorato con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - c) due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Dottorato, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento del dottorato ed i percorsi formativi
4. Il Collegio dei Docenti viene convocato di norma dal Coordinatore, che svolge anche funzioni di Presidente delle sedute. Può essere eccezionalmente convocato su richiesta scritta al Coordinatore da parte di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
5. La convocazione è inviata dal Coordinatore almeno tre giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1 sottratti gli assenti giustificati.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
8. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto un verbale a cura di un componente della segreteria del Corso di Dottorato o, in sua assenza, a cura del professore associato con minore anzianità in ruolo partecipante alla seduta del Collegio dei Docenti.
9. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
10. La riunione del Collegio dei docenti può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Presidente e il segretario siano presenti nella sede. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.
11. Il Collegio Docenti svolge tutte le funzioni previste dalle disposizioni del Regolamento di Ateneo, cui si fa integrale rinvio. Il Collegio Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento di parte delle sue funzioni.

Art. 10 – Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore del corso di Dottorato svolge i compiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.
2. Il mandato del Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art.11-- Il Vice Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Vice Coordinatore viene nominato dal Coordinatore all'interno del Collegio dei docenti ed il suo mandato termina con il mandato del Coordinatore.
2. Il Vice Coordinatore svolge le funzioni del Coordinatore in assenza di quest'ultimo, integra il Comitato esecutivo nei compiti delegati dal Collegio dei docenti e svolge mansioni delegate dal Coordinatore nell'ambito degli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 12 – Il Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo viene eletto dal Collegio dei Docenti ed è composto da 5 membri del Collegio, oltre al Coordinatore che lo presiede. La partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo può essere allargata al Vice Coordinatore. Al Comitato sono delegate dal Collegio dei docenti, funzioni ai fini di snellezza gestionale e per coadiuvare il Coordinatore negli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 13 – Attività di formazione

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi del Corso medesimo, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Corso di Dottorato organizza inoltre, per tutta la durata dell'anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi cui ciascun dottorando è tenuto a partecipare, compatibilmente con l'affinità culturale del proprio percorso formativo.

Art. 14 – Manifesto degli Studi

1. Entro la fine di dicembre di ciascun anno il Collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.
2. Il Manifesto degli Studi, oltre a prevedere un'equa distribuzione e rotazione dei corsi da attivare rispetto alle aree di ricerca di interesse del Collegio dei Docenti, di norma prevede anche l'attivazione degli indirizzi di ricerca del Corso di dottorato e corsi appositi per il Corso di Dottorato di introduzione alla ricerca in Matematica.
3. Il Collegio dei Docenti, nella scelta dei corsi di cui al comma 2, deve tener presente le richieste e le necessità formative degli studenti del primo e secondo anno del Corso di Dottorato.
4. Nel Manifesto degli Studi possono anche essere segnalati alcuni corsi di particolare rilevanza formativa e scientifica e può essere richiesto al dottorando di inserirli nel suo piano di studio di cui all'art. 6.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

Art. 15 – Requisiti di ammissione e modalità di selezione

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato sono quelli previsti dal Regolamento di Ateneo e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.
2. La prova di accesso al Corso di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio intesi ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca, secondo le modalità stabilite dal bando. La prova potrà essere sostenuta anche in una lingua straniera concordata con la Commissione.
3. Norme particolari di accesso possono essere previste per candidati stranieri e saranno specificate nel bando di concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo.
4. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando.
5. Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie e ai casi di decadenza, rinuncia ed esclusione sono quelle previste dal Regolamento di Ateneo, o comunque quelle previste dal bando.

Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi del Corso di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo le modalità fissate nel Regolamento di Ateneo.
2. Qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio o evitare conseguenze mediante menzogna, inganno o frode non è tollerato dal Corso di Dottorato.
3. Le borse di studio del Corso di Dottorato, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività, pena la decadenza della borsa.
4. È consentita, a partire dal primo anno e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa, nei limiti consentiti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 17 – Conseguimento del titolo

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando deve presentare, entro la fine dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione all'esame finale.
2. La tesi di dottorato viene discussa dopo la conclusione dell'ultimo anno ed entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
3. Tenuto conto di quanto previsto al comma precedente, il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del/i supervisore/i, esprime un giudizio per ciascun dottorando individuando due valutatori (di seguito denominati anche "referees") scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
4. Ai referees spetta il compito di esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
5. I candidati provvedono ad inviare a ciascuno dei valutatori individuati dal Collegio dei Docenti per tramite della Segreteria:
 - a) una copia della propria tesi,
 - b) una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
6. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Università per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
7. Il Collegio dei Docenti, avvalendosi delle risorse di cui all'art. 12 comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, può deliberare a favore di studenti di dottorato meritevoli e/o per completare attività di particolare valore scientifico, l'estensione dell'eventuale borsa di studio oltre la durata normale del corso e fino alla discussione della tesi finale.
8. La tesi sarà discussa davanti ad una Commissione composta da almeno:
 - a) n. 2 commissari esterni a UNITN ed alle altre università/enti eventualmente partecipanti alla convenzione.
 - b) n. 1 commissario afferente al Collegio.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

9. I membri della commissione impossibilitati a presenziare potranno partecipare alla discussione finale in videoconferenza.
10. Nel caso di candidati in regime di co-tutela, la commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
11. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 18 – Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, successivamente all'attivazione del Corso di Dottorato, ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica, sentito il Collegio dei Docenti ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito web del Corso di Dottorato.
2. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale, nel Regolamento di Ateneo e negli altri Regolamenti dell'Università degli studi di Trento riguardanti i dottorandi.